



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta -

Andria - Trani e Foggia

E

Il Centre Jean Bérard

E

Il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale

dell'Università degli Studi di Salerno

L'anno 2022, il giorno del mese di, in Foggia mediante la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta -

Andria - Trani e Foggia (C.F. 94102260711) con sede in Via Alberto Alvarez Valentini, 8, 71121 - Foggia, in persona del Soprintendente Arch. Anita GUARNIERI

(C.F.GRNNTA72A70A662D), nata a Bari il 30/01/1972, in qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia (di seguito anche denominato "SOPRINTENDENZA")

E

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME (C.F. 96039740582), con sede in piazza Farnese, 67 -

00186 Roma (di seguito anche denominata "EFR"), rappresentata dalla Prof.ssa

Brigitte MARIN, Direttrice dell'École Française de Rome, operante per conto del



Centre Jean Bérard (UAR 3133, CNRS, EFR), con sede in via F. Crispi 86, 80121 Napoli,

(di seguito anche denominato “CJB”)

E

il **Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno**, di seguito denominato “DiSPaC/UNISA” con sede legale in via Giovanni Paolo II, n. 132 – 8404 Fisciano (SA), C.F. 80018670655, P. IVA 00851300657, rappresentato dal Direttore, Prof. Luca Cerchiai, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra,

Tutte nel seguito denominate anche “Parti”.

* * *

VISTO il D.Lgs. del 20.10.1998 n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” e *ss.mm.ii.*;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e *ss.mm.ii.* e specificamente:

- l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);

- l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

VISTO il D.M. 20 aprile 2005 recante *"Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"*;

Considerato che

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- è volontà della SOPRINTENDENZA, del CJB e del DiSPaC/UNISA di mettere in campo strategie per la conoscenza, tutela e valorizzazione dell'area archeologica



dell'antica città Dauna per mezzo di studi, ricerche e realizzazione di progetti congiunti per la valorizzazione e la fruizione del suddetto patrimonio.

Premesso che

- la SOPRINTENDENZA è un Istituto del MiC, dotato di autonomia amministrativa e contabile, istituito con D.M. n. 23 gennaio 2016, n. 44 ed è Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero della Cultura, afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

- la SOPRINTENDENZA esercita le sue competenze nell'ambito della tutela in materia di archeologia, architettura e paesaggio oltre che in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ha tra le sue finalità quella di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del territorio di competenza, non limitati ai beni materiali, ma estesi anche ai beni immateriali connessi e riconducibili, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali, destinate ad avviare programmi di studio e ricerca;

- il CJB è responsabile della gestione di diversi programmi di ricerca, attraverso fondi stanziati dal CNRS, dall'EFR e dal Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères nell'ambito della "Mission archéologique Italie du Sud", in particolare sul sito di Arpi dal 2013 (Prot. 12278 del 17/10/2013; rinnovo Prot. 3853 del 04/05/2018);

- Il CJB, fin dalla sua creazione contribuisce alla valorizzazione del patrimonio archeologico tramite collaborazioni con Soprintendenze, Musei e Parchi archeologici per lo scavo, lo studio, la pubblicazione di reperti archeologici e l'allestimento di percorsi di visite e di mostre, nonché attraverso la redazione di testi per i cataloghi dei musei statali;



- il CJB, in quanto casa editrice, contribuisce anche alla diffusione delle conoscenze tramite la pubblicazione di libri in versione cartacea nonché digitale sulla piattaforma editoriale online *OpenBook Edition*;

- il progetto scientifico e formativo del DiSPaC/UNISA prende le mosse da una riflessione attenta e aggiornata su ciò che deve essere inteso per patrimonio culturale, intellettuale e storico, comprensivo di valori, componenti ed attività sia materiali, sia culturali e spirituali;

- il DiSPaC/UNISA è centro promotore: a) della messa a punto consapevole e aggiornata di strumenti e metodologie di ricerca, per una riorganizzazione circolare, ricca di intersezioni e scambi reciproci, dei diversi filoni di studio e indagine previsti dal progetto complessivo; b) della maturazione e dello sviluppo di una consapevolezza epistemologica che assicuri la definizione dei diversi metodi e campi di applicazione delle conoscenze relative alla interpretazione, valorizzazione e gestione attenta e sostenibile dell'eredità storico-culturale; c) della promozione e attuazione di progetti produttivi innovativi, sviluppati anche in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca esterni all'Ateneo; d) della invenzione, del perfezionamento e della gestione di forme e strumentazioni aggiornate di diffusione, comunicazione e elaborazione didattica dei saperi coinvolti nel progetto, anche mediante l'innovazione o la riforma delle istituzioni, in armonia con le istanze fondamentali, condivise in ambito comunitario, della programmazione per gli studi universitari;

- il progetto costitutivo del DiSPaC/UNISA comprende numerosi ambiti di indagine, studio e intervento, al cui interno vengono accolte e valorizzate le testimonianze attendibili e documentabili dell'operatività archeologica, storica, culturale, artistica,

intellettuale, speculativa e religiosa dell'uomo, su cui si fonda la storia delle civiltà e delle società;

Considerato che

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella sottoscrizione del presente Protocollo diffondere le tematiche connesse alla tutela della valorizzazione dei beni culturali e, in particolare del sito di Arpi;
- è interesse comune delle Parti attuare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, della valorizzazione e della formazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, didattica e statutaria;
- è interesse comune delle parti definire, tramite il presente atto, i termini e le condizioni della loro collaborazione, anche e soprattutto ai fini dello studio, della pubblicazione, dell'allestimento e della valorizzazione dei reperti archeologici provenienti dagli scavi del sito di Arpi, a breve e a lungo termine.

Tutto quanto premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente "Protocollo di Intesa", le "Parti" convengono quanto segue:

art. 1 – Premesse

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente "Protocollo di intesa".

art. 2 – Finalità

I soggetti firmatari, con la sottoscrizione del presente atto, danno vita ad una collaborazione al fine di attivare congiuntamente gli obiettivi meglio *infra* descritti.

art. 3 - Impegni comuni delle Parti



Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra la SOPRINTENDENZA, il CJB e il DiSPaC/UNISA per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati anche alla valorizzazione delle aree oggetto di indagini e alla loro conservazione per il progetto definito "Arpi Project: abitare la città". Nello specifico, il programma di ricerca, studio, pubblicazione e valorizzazione, intende ampliare le basi di conoscenza dell'insediamento antico di Arpi. Gli obiettivi principali che si intendono perseguire sono:

1. Finalizzazione della sistematizzazione, su piattaforme tecnologiche aggiornate, delle evidenze archeologiche pregresse, di quelle intercettate durante gli ultimi dieci anni di attività e di quelle acquisite nel corso delle nuove indagini;
2. Indagine topografica non invasive e archeologica in uno o più segmenti della città di Arpi, così come definita dai risultati della fotointerpretazione finora condotta, tesa a definire la forma della città nel suo sviluppo diacronico;
3. Prosecuzione dello studio sistematico con il recupero di singoli complessi e contesti archeologici inediti, ma già noti da scavi degli anni scorsi; lo scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche di interesse comune;
4. Valorizzazione e diffusione della documentazione dei risultati ottenuti attraverso forme diversificate di comunicazione congiunte (convegni, seminari, incontri di studio, mostre, allestimenti espositivi, etc), di attività formative, anche sperimentali, aperte a un pubblico più vasto;
5. Pubblicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica attraverso diversi tipi di supporto e la creazione di una collana editoriale congiunta dedicata ad Arpi;
6. Edizione e valorizzazione della documentazione d'archivio raccolta su supporti concordati congiuntamente.

art. 4 - Obblighi scaturenti dal presente protocollo di intesa –

SOPRINTENDENZA

La SOPRINTENDENZA si impegna a :

- a. svolgere un'attività di direzione e coordinamento scientifico del progetto;
- b. consentire l'accesso agli archivi, ai depositi e al laboratorio di restauro, al fine di realizzare lo studio dei contesti, dei reperti e l'elaborazione della documentazione grafica e fotografica, previamente concordati con il Dirigente;
- c. collaborare con le proprie risorse tecniche e umane alla progettazione, realizzazione, attuazione degli impegni comuni di cui all'art. 3 del presente atto;
- d. mettere a disposizione del CJB e del DiSPaC/UNISA le proprie strutture e i propri spazi per eventuali iniziative (convegni, laboratori didattici, seminari, ecc).

art. 5 - Obblighi scaturenti dal presente protocollo di intesa – CJB e

DiSPaC/UNISA

Il CJB (CNRS, EFR) e il DiSPaC/UNISA si impegnano a:

- a. svolgere un'attività di co-direzione e coordinamento scientifico del progetto;
- b. mettere a disposizione le proprie competenze nell'ambito della storia e dell'archeologia della Magna Grecia al servizio della cultura per i programmi, le iniziative, i progetti che i sottoscrittori decideranno di attuare per la durata del presente protocollo;
- c. collaborare con le proprie risorse tecniche e umane alla progettazione, realizzazione, attuazione degli impegni comuni di cui all'art. 3 del presente atto.



art. 6 – Referente del progetto

Per le Parti che partecipano al protocollo d'intesa e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione sono:

- per la SOPRINTENDENZA, la Soprintendente Arch. Anita Guarnieri o suo delegato;
- per il CJB, la dott.ssa Priscilla Munzi (CJB) e la prof.ssa Claude Pouzadoux (Université Paris Nanterre);
- per il DiSPaC/UNISA, il prof. Alfonso Santoriello.

art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

art. 8 – Disposizione di altre documentazioni

Il CJB ed il DiSPaC/UNISA forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal



Progetto, come *report* e immagini, alla SOPRINTENDENZA. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale editabile.

art. 9 - Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni, che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti);

art. 10 – Ricerca e pubblicazione

L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica, con la preventiva autorizzazione scritta della SOPRINTENDENZA.

Le suddette parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta della SOPRINTENDENZA, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti potranno mostrare i nomi e i loghi sia della SOPRINTENDENZA che degli altri enti coinvolti con l'eventuale elencazione dei nomi di tutti i partecipanti.



L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le missioni degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

art. 11 - Pubblicità

Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione di tale Parte.

Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

art. 12 - Durata

La validità del presente protocollo di intesa è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

Le parti possono recedere il presente protocollo di intesa con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto, attraverso invio elettronico (posta certificata) o cartaceo (raccomandata). In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

art. 13 - Oneri

Ciascuna parte provvede alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività, e congiuntamente o singolarmente si impegnano alla ricerca di fonti

di finanziamento per sostenere il programma di ricerca, tutela e valorizzazione.

Le parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all’attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.

art. 14 – Garanzia assicurativa

Il DiSPaC/UNISA e il CJB garantiscono alla SOPRINTENDENZA la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse attività del Progetto.

Il DiSPaC/UNISA e il CJB sollevano da ogni responsabilità la SOPRINTENDENZA per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla SOPRINTENDENZA conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia responsabilità.

art. 15 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Foggia.

art. 16 – Clausole finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente *“Protocollo di intesa”* valgono le norme del Codice Civile;

2. Il presente atto raccoglie nella sua integralità le intese intercorse fra le *“Parti”* in relazione alle materie disciplinate e supera e sostituisce qualsiasi protocollo tra le *“Parti”*, verbale o scritto in relazione a tali materie.

Art. 17 – Registrazione



Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Il presente atto per espressa previsione di legge non soggiace all'imposta di bollo.

art. 18 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30.03.2003 e *ss.mm.ii* e del GDPR 679/2016 art. 13, recepito con d.lgs. n. 101/2018, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali e verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

*La sottoscrizione avviene con l'apposizione della firma digitale **

Per la SOPRINTENDENZA

Per il DiSPaC/UNISA

Arch. Anita GUARNIERI

Prof. Luca Cerchiai

.....
(timbro e firma del Rappresentante legale)

.....
(timbro e firma del Rappresentante legale)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Per il CJB

Prof.ssa Brigitte MARIN

.....

(timbro e firma del Rappresentante legale)